



**IL TRIBUNALE DI SPOLETO**  
**UFFICIO FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- Dott.ssa Claudia Matteini           Presidente
- Dott.ssa Sara Trabalza             Giudice rel.
- Dott. Alberto Cappellini           Giudice

Vista l'istanza depositata in data 22.04.2026 dal Liquidatore giudiziale della procedura di concordato di cui in epigrafe, nella quale si evidenzia che:

con decreto del 22.05.2022 codesto Ill.mo Tribunale ha omologato il concordato preventivo proposto da Intermaglia srl;

il piano concordatario omologato prevedeva la liquidazione del compendio attivo e la distribuzione del ricavato ai creditori secondo le modalità, i tempi e le misure ivi indicate;

in esecuzione dell'incarico conferito, il Liquidatore ha posto in essere tutte le attività liquidatorie, conservative e distributive consentite e concretamente utili ai fini dell'attuazione del piano, riferendo periodicamente agli organi della procedura;

all'esito delle attività svolte, l'attivo concretamente acquisito si è rivelato inferiore rispetto a quello stimato nelle previsioni del piano e, conseguentemente, non è stato possibile procedere al soddisfacimento dei creditori nelle percentuali originariamente indicate nella proposta concordataria, essendo gli stessi rimasti soddisfatti soltanto in parte;

nondimeno, allo stato, le attività liquidatorie devono ritenersi esaurite, non residuando ulteriori beni da liquidare, crediti da riscuotere e ulteriori iniziative da intraprendere;

è stato effettuato il pagamento del compenso del commissario e del liquidatore giudiziale;

L'attivo complessivamente acquisito alla procedura ammonta ad euro 290.749,97, così composto:

- a) realizzo da vendita di beni immobili: euro 196.564,96;
- b) realizzo da vendita di beni mobili: euro 10.037,56;
- c) altre poste attive: euro 84.147,45.

**PASSIVO SODDISFATTO E SCOSTAMENTO RISPETTO AL PIANO**

Le somme incassate sono state destinate al pagamento delle spese di procedura, dei compensi autorizzati, degli oneri fiscali e degli altri costi connessi alla gestione della liquidazione, nonché del riparto finale in favore dei creditori.

In particolare, quest'ultimo ha riguardato il pagamento del 100% delle creditori in prededuzione, il 39,97% dei creditori ipotecari e privilegiati speciali immobiliari e il 14,38% dei creditori privilegiati (dipendenti + professionisti).

Il totale delle somme distribuite ai creditori è pari ad euro 136.220,14.

Il ceto creditorio è stato soddisfatto nei limiti dell'attivo concretamente realizzato, ma non nelle misure originariamente prospettate dal piano.

La proposta prevedeva, in fatti, quanto segue:

- il pagamento integrale degli oneri della procedura;
- il pagamento integrale del credito ipotecario e dei crediti privilegiati speciali immobiliari;
- il pagamento integrale dei crediti privilegiati vantati dai dipendenti (art. 2751-bis n. 1 c.c.) e dai professionisti (art. 2751-bis n. 2 c.c.);
- il pagamento del 22,50% del credito privilegiato (degradato a chirografario) vantato dagli enti previdenziali ed assistenziali (Classe 1);
- il pagamento al 21,50% del credito privilegiato (degradato a chirografario) vantato dall'Erario (Classe 2);
- il pagamento del 21% degli altri crediti privilegiati (degradati a chirografari) residuali (Classe 3);
- il pagamento al 20,37% dei crediti chirografari ab origine (Classe 4);
- la rinuncia al credito postergato vantato dai soci ed amministratori.

Allo stato, non residuano ulteriori beni proficuamente liquidabili; non risultano crediti utilmente recuperabili; non pendono attività o iniziative idonee a determinare un sensibile incremento dell'attivo disponibile.

Pertanto, deve ritenersi esaurita la fase liquidatoria ed esecutiva del concordato, nei limiti dell'attivo concretamente acquisito e ripartito.

Risulta acceso presso Banco di Desio e della Brianza spa, il conto corrente intestato alla procedura - iban IT93L0344021700000000255800 - che presenta un saldo attivo pari ad euro 0,76, somma che potrà essere utilizzata per la copertura, anche parziale, delle spese di chiusura del conto medesimo; dato atto, pertanto, come il Liquidatore evidenzi non vi siano più attività da compiere nell'interesse della Procedura, essendo ultimata l'attività di liquidazione dell'attivo:

dato atto, ancora, come il Commissario giudiziale, reso edotto delle relazioni periodiche del Liquidatore, nell'esercizio del suo potere di vigilanza, nulla ha segnalato sino ad oggi rispetto alla attività liquidatoria svolta e che può pertanto certamente dirsi regolarmente conclusa;

ritenuto, dunque, debba procedersi alla "chiusura" della presente procedura;

rilevato, come condivisibilmente evidenziato da altro precedente di merito interamente richiamato in motivazione (decreto Tribunale di Pescara dell'11.05.2023, reperibile nelle più comuni banche dati) che:

benché l'art. [166 L.F.](#) richiami il dettato dell'art. [88 l.f.](#) rimandando al sistema di pubblicità notizia previsto in ambito fallimentare, non sussiste tra le disposizioni dettate per la procedura concordataria, una norma che, analogamente a quella dettata per il fallimento, prescriva l'emissione da parte degli organi fallimentari di un decreto di chiusura della fase liquidatoria che comporti, come avviene ex art. [120 L.F.](#), la cessazione degli "effetti del fallimento sul patrimonio del fallito" oltre che la decadenza degli organi preposti al fallimento;

tra le "disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione" di chiusura, cui fa riferimento l'ultimo comma dell'art. [119 L.F.](#) e che il Tribunale può e deve dare, rientrano senz'altro gli adempimenti volti a rendere evidente (in termini di pari pubblicità immobiliare rispetto alla sentenza) che il vincolo discendente dalla sentenza di fallimento, annotata o trascritta, sono venuti meno e ciò in via generale sia con effetto sui beni venduti in corso di procedura liquidatoria, sia per i beni residuati dopo la chiusura e rientrati nella libera amministrazione del fallito tornato in bonis;

ebbene, analoghe esigenze sussistono anche per la procedura concordataria;

se è vero però che con il decreto di omologazione divenuto definitivo ex art. [181 L.F.](#) si chiude la procedura di concordato con il ritorno in bonis del debitore (ragione per la quale non può esservi un provvedimento di chiusura) e non appare necessario dare atto come nel caso della chiusura della procedura fallimentare che il vincolo discendente dall'omologa sia venuto meno, purtuttavia può certamente consentirsi l'emissione di un decreto ulteriore, quale quello di specie, che accerti l'esecuzione della proposta e quindi l'adempimento del progetto concordatario così come previsto in tema di concordato fallimentare ex art. [136 l.f.](#);

dato atto di quanto, tuttavia, sul punto relazionato dal Liquidatore, laddove evidenziato come la liquidazione avvenuta non abbia garantito la soddisfazione del ceto creditorio nei termini indicati dalla proposta, sottolineando come oltre alla soddisfazione dei creditori privilegiati, ottenuta in percentuale minore rispetto a quella prevista, non vi è stato alcun pagamento dei chirografari, per i quali era prevista una percentuale superiore al 20%;

ritenuto, ad ogni modo, come tanto non precluda l'adozione del presente provvedimento ricognitivo della ultimazione delle attività liquidatorie;

P.Q.M.

dichiara che il concordato preventivo proposto dalla società INTERMAGLIA S.R.L. ha avuto esecuzione, secondo le modalità precisate in parte motiva e non pienamente attuative di quanto previsto nella proposta omologata;

autorizza la chiusura del conto corrente intestato alla Procedura, essendo ultimate le attività liquidatorie, per come comunicato dal Liquidatore.

Manda alla Cancelleria perché provveda a richiedere l'annotazione del presente provvedimento presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente.

Si comunichi al Liquidatore giudiziale che avrà cura di darne notizia alla ricorrente e si comunichi, altresì, al Commissario giudiziale, che cesserà conseguentemente al presente provvedimento, le sue funzioni ex art. 185 l.f..

Spoletto, 4.05.2026

Il Giudice del.

Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente

Dott.ssa Claudia Matteini